manente al fine di rendere più strutturato e quindi più efficace lo scambio di esperienze regolamentari.

Nella successiva riunione a Nicosia, tenutasi nell'ottobre 2003, si è deciso di istituire un gruppo di lavoro sulla televisione digitale terrestre coordinato dall'Autorità italiana. I lavori del gruppo, svoltisi tra il novembre 2003 e il maggio 2004, sono stati condotti tramite un articolato questionario inviato alle autorità dei paesi aderenti all'EPRA.

Obiettivo dello studio è stato quello non solo di misurare (tramite appositi indicatori) il grado di sviluppo della televisione digitale terrestre nei diversi paesi, ma anche quello di mettere in relazione tale sviluppo con le politiche regolamentari adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Il Rapporto finale del gruppo di lavoro, disponibile sul sito dell'Autorità, è stato presentato alla 19ª riunione EPRA, tenutasi a Stoccolma nel giugno 2004, dove ha riscosso unanime apprezzamento.

L'Autorità ha partecipato, nell'anno di riferimento, anche alle attività del Comitato radio spettro, istituito con la decisione 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione radio spettro).

Tale decisione rientra nel pacchetto normativo che forma il nuovo quadro regolatorio di settore, attualmente recepito anche nell'ordinamento nazionale.

L'esigenza alla base della citata decisione era quella di favorire un maggior grado di armonizzazione nella comunità nelle politiche dello spettro e nella implementazione delle relative decisioni tecniche.

L'obiettivo si è concretizzato nella creazione di un quadro legale e politico per realizzare il coordinamento delle politiche stesse e l'armonizzazione delle condizioni per l'uso dello spettro radio.

Ciò consentirà, pertanto, di rendere lo spettro disponibile in modo coordinato ed utilizzabile in maniera efficiente e, quindi, di favorire anche lo sviluppo del mercato interno della Comunità, sia nel settore delle comunicazioni elettroniche che in quello del trasporto e della ricerca e sviluppo.

Il Comitato per lo spettro radio assiste dunque la Commissione nella definizione e adozione delle misure di implementazione tecnica. Esso è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione stessa.

Le procedure del Comitato consentono il coinvolgimento delle autorità nazionali responsabili della gestione dello spettro radio; per l'Italia sono rappresentati sia l'Autorità che il Ministero delle comunicazioni, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Il Comitato deve, per quanto possibile, tener conto anche della posizione dell'industria e delle comunità di utenti coinvolti nel processo di utilizzazione dello spettro, sia a livello commerciale che non. Il metodo di lavoro può, ove applicabile, essere basato anche sull'adozione di appositi

mandati da conferire alla CEPT, nei quali siano fissati obiettivi e scadenze. Le decisioni della CEPT possono poi essere rese vincolanti dalla Commissione. Tale metodo di lavoro assicura la possibile armonizzazione anche per i paesi non appartenenti all'Unione europea.

Per quanto attiene all'attività del Comitato nel periodo indicato, sono state effettuate quattro riunioni formali, a maggio, ottobre e dicembre 2003, ed a marzo 2004. L'attività si è concentrata prevalentemente sull'adozione di specifici mandati alla CEPT, al fine di studiare le opportune misure tecniche per l'utilizzo di determinate bande.

Per l'Italia, la partecipazione attiva e qualificata al Comitato radio spettro potrà significare la garanzia di rimanere in linea con le migliori pratiche comunitarie nel settore dell'utilizzo dello spettro radio, limitando nel futuro i ritardi con cui determinati servizi vengono introdotti, aumentando l'efficienza nell'utilizzo della risorsa scarsa spettro, e migliorando lo sviluppo dei sistemi civili che adoperano lo spettro nel complesso, in linea con gli obiettivi comunitari di avanzamento in un mercato unico verso la Società dell'informazione.

Occorre infine segnalare che l'Autorità ha partecipato, in collaborazione del Ministero delle comunicazioni, alla fase preparatoria e ai lavori della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni dell'unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tenutasi a Ginevra nel corso del 2003, nel periodo dal 9 giugno al 7 luglio.

La Conferenza, che si inquadra nell'attività periodica dell'ITU per la revisione del regolamento delle radiocomunicazioni, ha affrontato vari argomenti inseriti all'ordine del giorno sulla base delle proposte presentate dalle varie amministrazioni nel corso della precedente Conferenza di Istanbul 2000, ai cui lavori l'Autorità aveva già partecipato. Lo scopo della Conferenza è stato quello di dare risposta alle esigenze dei servizi di radiocomunicazione esistenti e futuri nelle bande di frequenze interessate dai vari punti all'ordine del giorno.

Sulla base dei risultati della Conferenza, viene aggiornato il regolamento delle radiocomunicazioni dell'ITU, particolarmente per quanto riguarda la tabella di attribuzione delle frequenze ai vari servizi, e le relative modifiche al succitato regolamento vengono recepite in sede nazionale attraverso la revisione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

4.2. I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI NAZIONALI

I rapporti tra l'Autorità e il primo dei suoi referenti istituzionali, il Parlamento, sono proseguiti nel solco di una ormai ben collaudata collaborazione. L'Autorità, sentita dal Parlamento su temi di particolare rilievo inerenti la propria competenza e attività, ha sempre fornito i dovuti contributi, cercando di rispondere con completezza a tutte le sollecitazioni richieste.

A tal fine, si sono tenute le audizioni del Presidente, Enzo Cheli, e dei Commissari, Antonio Pilati e Giuseppe Sangiorgi, nei giorni 10 settem-

bre 2003 e 8 gennaio 2004, presso le Commissioni riunite, VII "cultura, scienza e istruzione", e IX "trasporti, poste e telecomunicazioni", della Camera dei deputati per l'esame del disegno di legge recante "Norme sul riassetto del sistema radiotelevisivo"; nei giorni 20 gennaio 2004 e 5 febbraio 2004, rispettivamente, presso l'VIII Commissione, "lavori pubblici e comunicazioni", del Senato della Repubblica e presso le Commissioni riunite, VII "cultura, scienza e istruzione", e IX "trasporti, poste e telecomunicazioni", della Camera dei deputati, per la conversione in legge del decreto-legge recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249".

Nel rispetto delle diverse scadenze elettorali e referendarie, l'Autorità e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, si sono consultate secondo quanto previsto dalla legge n. 28 del 2000, ai fini della redazione delle disposizioni attuative in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione.

Più precisamente, le predette consultazioni hanno preceduto l'emanazione dei regolamenti, di rispettiva competenza, per le trasmissioni radiotelevisive relative alle campagne per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel Collegio uninominale n. 2 della IX Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia fissata per il giorno 26 ottobre 2003; per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e dei membri dei consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano componenti il consiglio della Regione Trentino-Alto Adige fissate per il giorno 26 ottobre 2003; per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale di Gaby fissate per il giorno 9 novembre 2003; per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Canal S.Bovo fissate per il giorno 14 marzo 2004; per le elezioni del sindaco e dei consigli comunali di n. 15 comuni in Provincia di Trento fissate per il 9 maggio 2004; per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, del consiglio e del presidente della Regione Autonoma della Sardegna e per le elezioni provinciali e comunali fissate per giorni 12 e 13 giugno 2004.

In via generale, un'attenzione costante è stata rivolta all'attività legislativa dei due rami del Parlamento, monitorando, in modo sistematico e cadenzato, gli schemi di provvedimento relativi a temi di particolare interesse per l'Autorità. Un notiziario interno ha riportato le singole proposte legislative, basandosi sulla lettura dei resoconti stenografici e delle proposte di emendamento; anche l'attività governativa è stata puntualmente considerata, concentrandosi l'osservazione sempre sui singoli provvedimenti d'interesse.

Sono stati seguiti nel loro iter parlamentare oltre agli schemi di provvedimenti attinenti al quadro giuridico-istituzionale e all'attuazione della normativa comunitaria, quelli relativi ai temi inerenti alle specifiche competenze dell'Autorità: "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI s.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" (divenuto legge n. 112 del 3 maggio 2004), "Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessa-

zione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249" (divenuto legge n. 43 del 24 febbraio 2004), "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali e di quelle nazionali di televendita" (divenuto legge n. 313 del 6 novembre 2003).

L'Autorità ha, peraltro, esaminato circa settanta atti di sindacato ispettivo per l'invio degli elementi di competenza, soprattutto, al Ministero delle comunicazioni e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della risposta ai parlamentari interroganti. I principali temi trattati sono stati: pubblicità televisiva e telepromozioni; tutela degli utenti nei confronti degli inadempimenti contrattuali degli operatori di telecomunicazioni; tutela dei minori; tutela delle minoranze linguistiche; tutela del pluralismo politico; procedure per l'assegnazione delle frequenze al servizio GSM; banca-dati comune dei codici IMEI.

Quanto ai rapporti con il Governo, nella distinzione dei ruoli e delle funzioni, sono anch'essi proseguiti proficuamente, attraverso il consolidamento delle attività di collaborazione in corso e l'avvio di nuove iniziative e attività. Il dialogo istituzionale è stato, in particolare, costante e proficuo tra l'Autorità e il Ministero delle comunicazioni, cui è dedicato il successivo paragrafo 4.3..

L'Autorità ha, peraltro, continuato a partecipare con un proprio rappresentante all'attività del Comitato tecnico-consultivo, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali, per dare attuazione alla normativa a tutela delle minoranze linguistiche di cui alla legge n. 482 del 1999.

Per quanto riguarda i rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, considerata la necessità e l'urgenza di disciplinare, alla luce dei recenti interventi nomativi, sia a livello comunitario che nazionale, le attività di consultazione e cooperazione, è stato stipulato in data 27 gennaio 2004 un accordo di collaborazione per lo svolgimento delle rispettive funzioni nei mercati delle comunicazioni elettroniche.

Tale accordo, in attuazione del principio di leale collaborazione, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle rispettive competenze, cooperino per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", tenendo conto delle indicazioni contenute nella raccomandazione sui mercati rilevanti dell'11 febbraio 2003 e delle linee direttrici del 9 luglio 2002.

Resta sempre aperto il tavolo di confronto tra le due autorità per addivenire ad un accordo-quadro più ampio che disciplini i rapporti di collaborazione in tutte le materie di reciproco interesse.

L'Autorità ha fornito i pareri sia in materia di pubblicità ingannevole, sui mezzi di comunicazione di massa, sia in materia di operazioni di concentrazione nel settore delle comunicazioni. Per i primi, si rimanda a quanto riportato al paragrafo 3.6.2., mentre dei secondi si dà conto nella tabella seguente.

Tabella 4.1 Pareri resi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito ad operazioni di concentrazione nel settore delle comunicazioni (giugno 2003-aprile 2004)

Proc.	Tipologia	Società coinvolte	Trasmissione Antitrust
C/5854	acquisizione di rami d'azienda	Reti Televisive Italiane s.p.a. / Emittenti locali	11 giugno 2003
C/5809	acquisizione di rami d'azienda	Reti Televisive Italiane s.p.a. / TVA 40 Srl	11 giugno 2003
C/5808	acquisizione di rami d'azienda	Reti Televisive Italiane s.p.a. / Emittenti locali	11 giugno 2003
C/5846	acquisizione del controllo esclusivo	ENEL s.p.a. / Wind s.p.a.	11 giugno 2003
C/5882	acquisizione di rami d'azienda	Reti Televisive Italiane s.p.a. / La 10 Srl	9 luglio 2003
C/5939	acquisizione di rami d'azienda	Reti Televisive Italiane s.p.a. / SO.PRO.DI.ME.C Srl	5 agosto 2003
C/5975	acquisizione del controllo esclusivo	Telecom Italia s.p.a. / e.BisNews s.p.a.	6 agosto 2003
C/5838	acquisizione del controllo esclusivo	Telecom Italia s.p.a. / Megabeam s.p.a.	6 agosto 2003
C/6054	acquisizione del controllo	News Corporation Limited / Hughes Electronics Corporation	13 ottobre 2003
C/6046	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Euromixer TV	30 ottobre 2003
C/6079	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Telereggio Srl	30 ottobre 2003
C/6078	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / R.T.R.Srl	30 ottobre 2003
C/6077	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Telescirocco Srl	30 ottobre 2003
C/6082	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Telegrosseto Srl	30 ottobre 2003
C/6081	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / INTV Srl	30 ottobre 2003
C/6080	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Napoli9 Srl	30 ottobre 2003
C/6093	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / Edizioni GEC s.p.a.	12 novembre 2003
C/6090	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / NapoliTV Srl	12 novembre 2003
C/6034	acquisizione dell'intero capitale sociale	Plug it s.p.a. / Edisontel s.p.a.	12 novembre 2003
I/579	costituzione di due imprese comuni	RCS Quotidiani s.p.a. / RCS Pubblicità s.p.a. / INIT Holding Srl	12 novembre 2003
C/6107	acquisizione del controllo	Fiat Gestione Partecipazioni s.p.a. / Atlanet s.p.a.	12 novembre 2003
C/6138	acquisizione di rami d'azienda	MTV Italia s.p.a. / Napoli9 Srl	2 dicembre 2003
C/6144	acquisizione del controllo	RCS Libri s.p.a. / RBA Fabbri Italia Srl	2 dicembre 2003
C/6197	acquisizione di rami d'azienda	TV Internazionale s.p.a. / CE.PR.A.V. Srl	22 dicembre 2003

Proc.	Tipologia	Società coinvolte	Trasmissione Antitrust
C/6109	acquisizione del controllo	NDS Lmtd / Gallo 14 S.A.	23 dicembre 2003
C/6318	acquisizione del controllo	Lupo s.p.a. / Euphon s.p.a.	6 febbraio 2004
I/531	intesa fra associazioni	Federazione Italiana Editori Giornali / Associazione nazionale Distributori Stampa	9 aprile 2004
C/6161	acquisizione di rami d'azienda	RAI / Impianti	26 aprile 2004

Fonte: Autorità.

All'inizio dell'anno 2004, si sono, infine, avviati i lavori di un tavolo tecnico tra l'Autorità e l'Istituto nazionale di statistica, per verificare la possibilità di una collaborazione in via continuativa.

Ad una prima ricognizione, i temi di interesse comune vanno dai dati relativi all'area società dell'informazione, alla verifica dei sistemi di rilevazione degli indici di ascolto; dalle statistiche dei prezzi relativi alle comunicazioni, ai dati richiesti da Eurostat nel settore delle comunicazioni (telecomunicazioni e radiotelevisivo); dagli studi statistici e sociologici sull'uso dei media, ai dati del registro degli operatori di comunicazione e dell'informativa economica di sistema.

È nelle intenzioni delle due istituzioni inserire le procedure e gli obblighi reciproci relativi alla suddetta collaborazione in un apposito accordo-quadro.

4.3. I RAPPORTI CON IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Il mutamento del quadro regolamentare in materia di comunicazione elettroniche e i nuovi interventi in materia radiotelevisiva hanno influenzato in maniera determinante le attività di collaborazione tra l'Autorità ed il Ministero delle comunicazioni. Entrambe le istituzioni sono, infatti, state investite di nuove e complesse competenze che in molti casi hanno richiesto e richiederanno una intensa attività di cooperazione, nonché scambio di dati ed informazioni.

A tale fine, anche alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 8 del Codice delle comunicazioni, che prevede siano adottate idonee procedure di consultazione e cooperazione, si è proceduto a predisporre le opportune integrazioni dell'accordo stipulato in data 28 gennaio 2003, al fine di renderlo coerente con le previsioni del Codice stesso.

Il Comitato permanente, formato da rappresentanti di entrambe le istituzioni, con l'ausilio dei rispettivi uffici legali, è stato inoltre impegnato nell'analisi della ripartizione delle competenze sulla base delle funzioni attribuite dal Codice delle comunicazioni all'Autorità, come autorità nazionale

di regolamentazione, e al Ministero delle comunicazioni. Tale ripartizione dovrà essere poi notificata alla Commissione europea e pubblicata unitamente agli accordi di collaborazione, come previsto dal codice stesso, sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti *web* a garanzia della massima trasparenza verso il mercato e le altre istituzioni.

Non meno significativo è stato il lavoro svolto a seguito dell'approvazione della legge 24 febbraio 2004, n. 43 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352. Il teso normativo, che reca "Disposizioni urgenti relative alla definitiva cessazione del regime transitorio della legge n. 249/97", ha attribuito all'Autorità il compito di svolgere l'analisi della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri; per lo svolgimento degli adempimenti previsti, l'Autorità ha richiesto la collaborazione degli organi del Ministero, alla luce della elevata esperienza e professionalità dagli stessi maturata nella materia in questione, nonché della possibilità di disporre delle idonee apparecchiature tecniche.

I rispettivi uffici sono stati intensamente impegnati in incontri tecnici per definire le modalità delle suddette verifiche che hanno riguardato, in particolare, la predisposizione dei dati degli impianti di radiodiffusione analogici e digitali necessari per i calcoli di copertura delle reti digitali e per le verifiche sul campo.

Queste complesse attività sono state affiancate dall'attività di ordinaria cooperazione, in particolare nell'ambito della preparazione degli incontri internazionali, dove le riunioni preparatorie, svolte secondo quanto previsto dall'accordo di collaborazione, hanno consentito di definire di volta in volta le posizioni da assumere, finalizzando efficacemente la partecipazione delle istituzioni italiane nell'ambito dei consessi internazionali.

Infine, in attuazione della legge n. 313/2003, che modifica la legge n. 28/2000, l'Autorità ha collaborato nella emanazione del Codice di autoregolamentazione, recante "Disposizioni in materia di programmi di informazione e di comunicazione politica sulle emittenti radiofoniche e televisive locali".

Con la delibera n. 43/04/CSP del 30 marzo 2004, l'Autorità ha adottato il predetto Codice, sulla base della proposta ricevuta dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali. Quindi, in data 8 aprile 2004, lo stesso Codice è stato sottoscritto dalle organizzazioni ed emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Il Codice di autoregolamentazione, operata una considerevole riduzione degli obblighi della emittenza radiotelevisiva locale in materia di informazione e di comunicazione politica, disciplina l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento, garantendo condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

4.4. I RAPPORTI CON I COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

La sottoscrizione, in data 25 giugno 2003, dell'atto di approvazione dell'accordo-quadro tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome ha costituito un punto di arrivo nell'ambito del complesso iter procedurale seguito per dare corso al processo di decentramento sul territorio delle funzioni dell'Autorità, previsto nella legge istitutiva n. 249/97.

L'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/97 considera i Comitati regionali per le comunicazioni - istituiti con legge regionale - "funzionalmente organi" dell'Autorità, attraverso cui assicurare le esigenze di decentramento sul territorio delle funzioni in tema di comunicazioni.

L'Autorità, con la delibera n. 52/99, ha stabilito gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, alle incompatibilità, ai modi organizzativi e di finanziamento dei Co.re.com.; con la delibera n. 53/99, ha approvato il regolamento per la definizione, in via esemplificativa, delle materie di competenza dell'Autorità delegabili ai Comitati.

Quasi tutte le Regioni hanno emanato le leggi di istituzione del proprio Co.re.com e provveduto a nominarne Presidente e componenti (tabella 4.2).

L'accordo-quadro ha individuato i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni e prefigura, altresì, il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali.

A conclusione di un lungo lavoro, autorità e Regioni hanno così definito la "cornice" entro cui collocare le materie delegabili, i criteri, i tempi e modi per il loro conferimento, i poteri sostitutivi, gli obblighi di informazione e l'impianto finanziario.

L'intesa raggiunta con l'accordo-quadro prevede una prima attuazione sperimentale, relativa ad un semestre, con riguardo a cinque deleghe sul territorio: vigilanza in materia di tutela dei minori, sondaggi, *antitrust* nel campo dell'editoria, tutela del diritto di rettifica e conciliazione delle controversie per i servizi di telecomunicazioni. Per ulteriori tre deleghe - vigilanza in materia di diritti di interconnessione e accesso, di conformità dei servizi e dei prodotti, nonché delle modalità di distribuzione degli stessi - è stata decisa l'attuazione, previo successivo riscontro con cadenza semestrale, della disponibilità delle risorse finanziarie e dell'adeguatezza della struttura. L'attuazione delle deleghe, più complesse e costose, relative al Registro degli operatori di comunicazione e al monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale, sempre previo riscontro della disponibilità delle risorse finanziarie e dell'adeguatezza della struttura, richiederà un apposito atto aggiuntivo.

L'articolato disciplina, altresì, i programmi di attività, le risorse finanziarie - fissate solo per il primo semestre di attuazione sperimentale - una commissione paritetica e i poteri sostitutivi.

Nel periodo che va dal giugno al novembre 2003, diciassette Co.re.com. si sono dichiarati disponibili a sottoscrivere la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate. Presupposto necessario alla delega di funzioni è stata la disponibilità da parte del Co.re.com. di risorse adeguate in termini di personale, strumenti e sedi, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate.

Con la delibera n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003 l'Autorità ha approvato lo schema-tipo di convenzione per l'esercizio delle funzione delegate; ha quindi stabilito, con riferimento ai Co.re.com. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta, di procedere alla stipula delle apposite convenzioni per la delega di funzioni. Con successiva delibera n. 18/04/CONS del 28 gennaio 2004, l'Autorità ha stabilito, con riferimento ai Co.re.com. Piemonte, Veneto, Marche e Molise di procedere alla stipula delle convenzioni.

Ad alcuni Co.re.com. è stato richiesto di adeguare, prima della sottoscrizione dell'atto convenzionale, le loro strutture in modo utile all'iniziale esercizio delle funzioni delegate.

Dieci Comitati regionali per le comunicazioni hanno già stipulato la convenzione con l'Autorità ed hanno iniziato ad esercitare le funzioni decentrate sul territorio (tabella 4.3). Nella riunione del Consiglio del 21 aprile 2004, si è inteso fornire alle istituzioni delegate alcuni criteri atti a ripartire le funzioni territorialmente tra i vari Corecom e tra questi e l'Autorità. Tra le funzioni delegate, vi sono:

a. la vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;

b. la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;

c. l'istruzione e l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radioteleviso locale;

d. l'esperimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti.

Per quanto riguarda la vigilanza in materia di tutela dei minori, l'art. 4, comma 1, lettera c) della convenzione per la delega delle funzioni fa riferimento ai mezzi di comunicazione di massa in ambito locale. Ciò ha implicato una chiara attribuzione ai Co.re.com. della competenza a vigilare sulle emittenti radiotelevisive locali, ma una più problematica individuazione di criteri per quei mezzi di comunicazione, come i quotidiani e i periodici, che solo indirettamente hanno una connotazione territoriale.

Con riferimento alla ripartizione di competenza tra autorità e Co.re.com per la materia dei sondaggi in relazione ai quotidiani, si è ritenuto di adottare, quali parametri significativi la sede della redazione principale e la percentuale della tiratura netta nazionale (dato aggiornato annualmente rilevabile, comunque, dalla Relazione annuale al Parlamento presentata dall'Autorità sull'attività svolta e sui programmi di lavoro). In particolare, i quotidiani con percentuale della tiratura netta nazionale superiore, ovvero uguale all'1 % saranno monitorati direttamente dall'Autorità, mentre quelli con tiratura netta nazionale inferiore all'1 % saranno monitorati dai competenti Co.re.com con definitiva attribuzione in base alla sede della redazione principale. Per le pagine locali, l'attività di vigilanza dovrebbe essere effettuata dai Co.re.com nella cui competenza territoriale ricade la sede della redazione locale.

Riguardo ai periodici, l'indicazione che si è data ai Co.re.com. è stata quella di individuare quelli aventi redazione principale nell'ambito territoriale di competenza, con esclusione di alcuni periodici che sono stati, in ragione della particolare diffusione, comunque mantenuti sotto la vigilanza dell'Autorità. Per le medesime difficoltà ad individuare criteri di ripartizione territoriale in questa prima fase non si è proceduto a delegare la funzione di vigilanza sui sondaggi diffusi *on line*.

Nella circolare sopracitata, si sono inoltre indicate alcune linee guida che, oltre a facilitare l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com consentiranno all'Autorità di mantenere una funzione di coordinamento e di indirizzo finalizzata ad un'applicazione uniforme delle funzioni su tutto il territorio nazionale. Si tenga presente, infatti, che le linee guida appena citate si riferiscono anche alla delicata funzione di vigilanza in materia di tutela dei minori (ex art. 4, comma 1, lett. a) della convenzione per la delega delle funzioni.

Per quanto riguarda le funzioni di garanzia, la delega ai Co.re.com in sede locale, sia dell'istruzione che dell'applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, consente di rendere ancor più efficace e meno dispendioso per i cittadini l'esercizio di un diritto fondamentale per la tutela dell'immagine e dell'identità di un soggetto.

La delega, avente ad oggetto l'esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla delibera n. 182/02/CONS per le controversie tra utenti ed organismi di telecomunicazioni (nonché agli utenti della televisione a pagamento), affida ai Co.re.com. una importante funzione volta ad agevolare l'accesso dei cittadini alla giustizia e consente la piena efficacia del Regolamento per la risoluzione delle controversie in materia di consumatori approvato dall'Autorità.

In caso di controversia con il proprio operatore telefonico, ciascun utente potrà esperire presso il Co.re.com della propria Regione, gratuitamente e con un procedimento snello della durata di 30 giorni, un tentativo di conciliazione volto a risolvere la controversia; in caso di mancato accordo, l'utente potrà scegliere se attivare le ordinarie vie giurisdizionali oppure deferire la controversia all'Autorità.

Tabella 4.2 Co.re.com. insediati (aprile 2004)

Regione o Provincia autonoma	Legge regionale istitutiva del Co.re.com.	Presidente
Umbria	L.r. 11 gennaio 2000, n. 3	Enrico Viola
Toscana	L.r. 1 febbraio 2000, n. 10 modificata con legge 28 dicembre 2000 n. 80	Omar Calabrese
Puglia	L.r. 28 febbraio 2000 n. 3	Giuseppe Scarcia
Basilicata	L.r. 27 marzo 2000 n. 20	Luigi Scaglione
Piemonte	L.r. 7 gennaio 2001 n. 1	Pierumberto Ferrero
Calabria	L.r.22 gennaio 2001 n. 2	Umberto Giordano
Liguria	L.r. 24 gennaio 2001 n. 5	Federico Filippo Oriana
Emilia Romagna	L.r. 30 gennaio 2001 n. 1 modificata con legge 31 ottobre 2002 n. 27	Piero Vittorio Marvasi
Marche	L.r. 27 marzo 2001 n. 8	Gianni Marasca
Friuli Venezia G.	L.r. 10 aprile 2001 n. 11	Franco Del Campo
Lazio	L.r. 3 agosto 2001 n. 19	Angelo Gallippi
Veneto	L.r. 10 agosto 2001 n. 18	Alberto Nuvolari
Abruzzo	L.r. 24 agosto 2001 n. 45	Goffredo De Carolis
Valle d'Aosta	L.r.4 settembre 2001 n. 26	Fabio Truc
Campania	L.r.1 luglio 2002 n. 9	Samuele Ciambriello
Sicilia	Corecom istituito ex art. 101 legge finanziaria 27 marzo 2002, n. 3	Anna Alessi
Molise	L.r. 26 agosto 2002, n. 18.	Federico Liberatore
Piemonte	L.r. 28 ottobre 2003, n. 20.	M. Luisa Sangiorgio

Fonte: Autorità.

Tabella 4.3 Attuazione del processo di delega (giugno 2004)

Co.re.com semestre	Delibera	Stipula convenzione	Decorrenza	Termine
Calabria	402/03/CONS	17 dicembre 2003	1° gennaio 2004	30 giugno 2004
Valle d'Aosta	402/03/CONS	17 dicembre 2003	1° gennaio 2004	30 giugno 2004
Basilicata	402/03/CONS	18 dicembre 2003	1° gennaio 2004	30 giugno 2004
Lazio	402/03/CONS	18 dicembre 2003	1° gennaio 2004	30 giugno 2004
Friuli Venezia Giulia	402/03/CONS	29 gennaio 2004	1° febbraio 2004	31 luglio 2004
Toscana	402/03/CONS	29 gennaio 2004	1° febbraio 2004	31 luglio 2004
Umbria	402/03/CONS	5 febbraio 2004	1° marzo 2004	31 agosto 2004
Emilia Romagna	402/03/CONS	5 febbraio 2004	1° marzo 2004	31 agosto 2004
Liguria	402/03/CONS	19 febbraio 2004	1° marzo 2004	31 agosto 2004
Piemonte	18/04/CONS	16 giugno 2004	1° luglio 2004	31 dicembre 2004

Fonte: Autorità.

Infine, l'Autorità ha richiesto al Ministero per la funzione pubblica di sostenere un progetto di formazione e aggiornamento ai fini dell'approfondimento, da parte dei dirigenti e dei funzionari interessati (dei Co.re.com. e dell'Autorità), delle questioni relative all'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni e delle altre attività di comune interesse e reciproca collaborazione. Il Ministero, nel rispondere positivamente, ha indicato nel Formez l'istituto di formazione e di studi incaricato dello svolgimento del progetto, in corso di elaborazione.

4.5. I RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ E GLI ENTI DI RICERCA

In continuità con quanto avviato nel corso del 2002, nel 2003 l'Autorità ha rafforzato i propri rapporti con le Università delle principali città italiane, sviluppando la propria presenza all'interno di Master e corsi post-universitari finalizzati a formare giovani nelle materie di interesse dell'Autorità. Sulla base dei criteri stabiliti nel 2002 (si veda la Relazione dell'anno precedente, pag. 298), l'Autorità ha selezionato, per l'anno 2003-2004, cinque Master cui accordare il proprio sostegno, prevalentemente sotto forma di borse di studio da corrispondere agli studenti più meritevoli per lo svolgimento di tirocini presso le strutture dell'Autorità stessa. L'importo del sostegno è stato fissato in euro 20.000 per ogni Università.

Le Università selezionate sono state:

a. Università degli Studi di Napoli Federico II, per il Master in "Tutela della concorrenza ed economia della regolamentazione - CER";

b. Università degli Studi di Firenze, per il Corso di perfezionamento in "Comunicazione e impresa";

c. Università Bocconi di Milano per il Master in "Economia e gestione dei servizi di pubblica utilità";

d. Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per il Master in "Economia della concorrenza e regolazione delle *public utilities*";

e. Università degli Studi di Sassari per il Master in "Giornalismo".

In continuità con il 2002, il sostegno dell'Autorità non si è limitato al finanziamento dei Master individuati ma si è concretizzato anche nella presenza del Presidente e dei Commissari nel Comitato dei garanti, dei direttori nel Comitato scientifico, e dei dirigenti e funzionari impegnati in qualità di docenti nelle lezioni dei corsi.

Nell'ambito dell'accordo-quadro rinnovato nell'aprile 2002 tra l'Università di Napoli Federico II e l'Autorità, nell'ottobre 2003 si è svolto il consueto Seminario sull'evoluzione della regolamentazione, tenutosi ad Anacapri e rivolto a 30 giovani neo-laureati o già inseriti professionalmente presso aziende, istituzioni o studi professionali.

Il tema affrontato si è concentrato sulla regolamentazione delle comunicazioni verso la convergenza. In particolare, la prima parte del seminario ha avuto ad oggetto la regolamentazione delle reti e dei servizi, mentre nella seconda parte ci si è concentrati sulla regolamentazione dei contenuti.

La lectio magistralis di apertura del corso è stata tenuta dal prof. Derrick De Kerckhove, dell'Università di Toronto (Canada) che è intervenuto sul tema del passaggio della televisione dall'analogico al digitale. Come ogni anno, hanno partecipato, in qualità di docenti del corso, professori universitari italiani e stranieri, nonché rappresentanti dell'Autorità e di imprese del settore.

4.6. Il Consiglio nazionale degli utenti

Il Consiglio nazionale degli utenti ha svolto con intensità ed efficacia le funzioni che la legge gli attribuisce per la salvaguardia dei diritti e delle legittime esigenze dei cittadini nel processo comunicativo, mediante la formulazione di pareri e proposte all'Autorità, presso la quale è costituito, nonché al Parlamento e al Governo. Il Consiglio ha inoltre assunto, in conformità alla sua missione, iniziative di confronto e di dibattito, che hanno coinvolto associazioni rappresentative delle diverse categorie di utenti, operatori del settore ed esperti.

L'attività del Consiglio si è sviluppata, in continuità con le linee di azione in precedenza impostate, su più nuclei principali: il ruolo dei media per il superamento delle barriere comunicative con le persone con disabilità; i diritti dei minori nell'uso di Internet; il ruolo delle emittenti televisive locali e le risorse finanziarie pubbliche attribuite a questo settore; il sistema radiotelevisivo e la protezione dei minori.

Una impegnativa attività del Consiglio si è collocata nel contesto dell'anno che l'Unione europea ha dedicato alle persone con disabilità (2003), con l'obiettivo di promuovere l'attuazione del principio di integrazione e di partecipazione alla vita della comunità delle persone svantaggiate, così come prevede la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (art. 26).

Il Consiglio degli utenti si è adoperato per far convergere esigenze e attese di chi vive situazioni di concreta difficoltà, opportunità offerte dal mondo della comunicazione e delle nuove tecnologie, ed impegno delle istituzioni. A questo fine, ha sviluppato un lavoro comune con le associazioni rappresentative di diverse categorie di persone svantaggiate, che ha condotto alla progettazione ed alla realizzazione di un Convegno destinato non solo ad approfondire l'analisi dei problemi determinati nel contesto comunicativo da diverse situazioni di disabilità, ma a sollecitare concrete azioni per il superamento delle situazioni di svantaggio. Il Convegno "Persone con disabilità e media. Barriere comunicative o nuove opportunità?", con l'Alto patronato del Presidente della Repubblica, si è svolto il 25 e 26 giugno 2003 nella sala della Regina della Camera dei Deputati, con l'intervento del Presidente della Camera, di membri del Parlamento, del Governo, della Corte Costituzionale, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità e di componenti del Consiglio nazionale degli utenti.

Le 36 relazioni ed i 28 interventi che hanno animato il dibattito, hanno toccato le garanzie costituzionali e i diritti di cittadinanza dei disabili; la rappresentazione della disabilità nei media; la quantità e la qualità della comunicazione televisiva sulla disabilità; l'accesso alla comunicazione e l'utilizzazione dei media da parte dei disabili; la professionalità degli operatori della comunicazione; la diffusione delle informazioni sulle opportunità e sui servizi per i disabili; le potenzialità rappresentative e strumentali dei media per una piena integrazione dei disabili; i programmi e gli impegni delle istituzioni per la comunicazione come fattore di integrazione e di superamento dello svantaggio.

Nel Convegno sono state presentate le "Linee guida per una carta dei diritti delle persone con disabilità nelle comunicazioni" e per una azione a favore dei disabili. Sono state individuate le aree di intervento e gli obiettivi che possono essere perseguiti per rispondere, anche mediante l'impiego delle nuove tecnologie, alle aspettative ed ai diritti dei disabili, nella comunicazione istituzionale, nei programmi radiotelevisivi, nelle comunicazioni e nell'informazione.

La collaborazione del Consiglio con le associazioni e con gli operatori della comunicazione è proseguita per la elaborazione di una "Carta dei servizi", che indichi gli interventi ed i livelli di qualità nei servizi necessari per abbattere le barriere comunicative.

Per quanto riguarda i minori (o i "fanciulli", secondo la terminologia delle Nazioni unite), il Consiglio ha mantenuto al centro della propria attenzione la loro libertà di espressione ed il diritto ad utilizzare le potenzialità di conoscenza, di maturazione e di crescita che i mezzi di comunicazione offrono, senza che ne possa risultare pregiudicato il loro sviluppo fisico, psichico e morale.

Proseguendo nel lavoro avviato negli anni precedenti, il Consiglio ha elaborato una «Carta dei "Diritti dei minori in rete"», la cui idea era nata con il Convegno internazionale su "Minori in Internet – Doni e danni della rete", svoltosi nel novembre del 2001 a Napoli. Questa Carta è il frutto del lavoro di consultazione e confronto svolto a seguito del Convegno ed è offerta a tutti come punto di dibattito e di ulteriori possibili integrazioni ed approfondimenti. Il Consiglio ha riaffermato i diritti dei minori nell'uso di Internet in modo esplicito, per renderne pienamente conoscibile l'esistenza ed esigibile l'osservanza, mediante una impostazione sistematica, sintetizzando ed enunciando principi già vincolanti, che si possono desumere e ricostruire dall'insieme dell'ordinamento interno ed internazionale. Libertà di espressione, eguaglianza, salute, educazione e formazione, socializzazione e gioco, ascolto, dignità e riservatezza, sicurezza sono, infatti, diritti del minore che si conformano in modo specifico per l'uso e nell'uso della rete e la loro enunciazione nella Carta vuole concorrere a diffonderne la conoscenza e ad affermare la necessità del loro effettivo rispetto.

La Carta si rifà alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1959, ed alla successiva Convenzione dei diritti dell'infanzia approvata nel 1989 per riaffermare la libertà di espressione dei fanciulli ed il loro diritto all'uso dei mezzi di comunicazione e, quindi, anche della rete, nel rispetto della loro personalità e con prevalenza dei loro diritti quando concorrono con diritti altrui. L'obiettivo è di offrire a tutti i ragazzi, in condizioni di sicurezza e senza differenze e discriminazioni di alcun tipo, le condizioni per fruire dei vantaggi e delle possibilità di sviluppo culturale e spirituale che la rete possiede o consente.

Nella Carta si ribadisce che ogni fanciullo ha diritto alla libertà di espressione, che comprende il diritto di manifestare il proprio pensiero in ogni sua forma, di ricercare, ricevere e diffondere liberamente informazioni e idee, anche mediante l'uso di strumenti informatici e di Internet e che la disponi-

bilità e l'uso dei mezzi di comunicazione informatica, l'accesso a Internet, le possibilità di apprendimento attraverso di essi non devono costituire un nuovo elemento di discriminazione e di diseguaglianza tra fanciulli. Il Consiglio nazionale degli utenti ha ribadito, inoltre, che la violazione dei diritti del fanciullo nell'uso e con l'uso della rete, mediante azioni od omissioni dolose o colpose, è un illecito che obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno, anche non patrimoniale, ferma l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche norme. In modo più esplicito e specifico, il Consiglio ha affermato che ogni fanciullo ha diritto: ad usare i mezzi di comunicazione e la rete, senza che ne risulti un danno o un pregiudizio per il proprio sviluppo fisico, mentale, affettivo, morale, sociale e spirituale; a ricevere, nell'ambito familiare, nella scuola e nel contesto delle altre agenzie educative, formazione e conoscenze adeguate alla sua crescita e maturazione, compresa l'alfabetizzazione informatica e l'educazione alla comunicazione, anche mediante Internet; ad una equilibrata vita sociale, nella quale si integri e non sia dominante l'esperienza della dimensione virtuale; ad essere ascoltato e trattato in conformità e nel rispetto della sua condizione, età e maturità; alla riservatezza nelle comunicazioni, ferma restando la potestà dei genitori; infine, alla sicurezza nella navigazione in rete, che esclude in particolare ogni induzione a comportamenti illeciti o a rischio.

Sempre nell'ambito della garanzia dei diritti dei minori, il Consiglio ha sostenuto l'azione, impegnativa ed efficace, del Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione televisione e minori, concorrendo alla sua composizione con un proprio consigliere e mediante la designazione di un gruppo di personalità espressive sia del mondo delle associazioni dei cittadini-utenti sia per la riconosciuta e autorevole competenza personale. La sintonia negli indirizzi di fondo e la collaborazione del Comitato e del Consiglio nazionale degli utenti si è rafforzata attraverso un reciproco scambio di informazioni e potrà trovare ulteriori sviluppi nel sostegno al seguito che le pronunce del Comitato sono dirette a determinare con i procedimenti sanzionatori dell'Autorità.

Il Consiglio, avvertendo l'esigenza di sostenere alcune positive novità introdotte dal Contratto di servizio della Rai per gli anni 2003-2005, che aveva auspicato con un proprio parere, si è anche impegnato direttamente e indirettamente nelle due nuove Commissioni per la verifica del raggiungimento da parte della Rai degli obiettivi di qualità dell'offerta radiofonica e televisiva (art. 2) e per la programmazione Rai e minori (art. 6), come pure nella Sede permanente di confronto fra il Ministero delle comunicazioni e la Rai sulla programmazione sociale (art. 30).

Il Consiglio ha anche designato componenti di altri organismi: dell'Osservatorio di giovani costituito presso il citato Ministero delle comunicazioni; del gruppo "comunicazioni" della Commissione di studio per la politica sanitaria in materia di disabilità del Ministero della sanità; del Comitato di controllo del Codice delle televendite.

Il Consiglio nazionale degli utenti ha posto particolare attenzione anche alle emittenti televisive locali, svolgendo una serie di audizioni di rappresentanti delle emittenti, di operatori ed esperti della comunicazione, dei

Comitati regionali per le comunicazioni. Il Consiglio ha rilevato che il numero delle emittenti locali è assai elevato e, se per un verso manifesta molteplicità e ricchezza di iniziative legate alle realtà locali del Paese, per un altro segnala una certa debolezza imprenditoriale connessa alla loro frammentazione e ne ostacola il raggiungimento dei fini di interesse pubblico. Queste televisioni costituiscono, infatti, per il Consiglio, una componente significativa del sistema radiotelevisivo, perché sono le più vicine alle comunità locali e ai cittadini e possono meglio rappresentarne le identità e gli interessi; concorrono allo sviluppo del territorio e la loro adeguata presenza può offrire un contributo essenziale al pluralismo dell'informazione e delle idee. Il Consiglio ha valutato positivamente il principio di un loro sostegno economico mediante l'assegnazione di risorse pubbliche, ma ha ritenuto che i criteri attuali di attribuzione del sostegno non raggiungano lo scopo, perché la normativa che li disciplina induce indirettamente le televisioni locali a realizzare il massimo fatturato possibile, indipendentemente dai generi e dai contenuti della programmazione; sicché nell'attuale sistema di ripartizione dei fondi, le emittenti destinatarie del contributo pubblico non sono considerate secondo un criterio qualitativo, con riferimento ai programmi di servizio o di interesse pubblico che forniscono.

Il Consiglio ha ritenuto che ciò determini una selezione a scapito di emittenti di servizio e non profit, più impegnate sul piano sociale e che debbano essere introdotti nuovi criteri di ripartizione delle risorse tra le emittenti locali, che tengano conto in modo equilibrato delle diverse caratteristiche di servizio per il pubblico che in ciascun ambito la programmazione manifesta.

Il Consiglio ha ritenuto che, pertanto, vada profondamente modificata la logica cui si ispira il D.M. n. 378 del 1999, che regola la materia, ed ha proposto al Ministero delle comunicazioni alcuni criteri di modifica del regolamento suggerendo due linee di principio. La prima è quella, sotto il profilo della visione aziendale, di dare rilievo agli investimenti e all'autoproduzione, anziché al solo fatturato che, in ogni caso, andrebbe diversamente ponderato in relazione alla diversa tipologia di emittenti (a carattere informativo; a carattere commerciale; a carattere comunitario; monotematiche a carattere sociale). La seconda, sotto il profilo della funzione di servizio svolta nel territorio e dunque con immediato riferimento ai diritti e alle attese del cittadino-utente, mira a incoraggiare la qualità della programmazione che meglio manifesta un orientamento di servizio (informazione, cultura e attività locali). Il Consiglio nazionale degli utenti ha inoltre sottolineato che il finanziamento pubblico non dovrebbe essere destinato a emittenti che non abbiano osservato gli obblighi inerenti alla loro attività ed alla programmazione o non abbiano sottoscritto i codici di autoregolamentazione ed ha segnalato l'esigenza di evitare che la concentrazione pubblicitaria possa determinare un controllo indiretto dell'emittenza; infine, ha proposto il coinvolgimento dei Co.re.com. nella fase dell'assegnazione dei contributi.